

A002246  **FONDAZIONE INSIEME onlus.**

Da DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA APPLICATA, UNIVERSITA' DI PADOVA ,  
del 15/12/2011, <<**LA SALUTE DEL MINORE. AUDIZIONE PRESSO LA  
COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO**>> di Prof. Gian Piero Turchi.  
Per la lettura completa del pezzo si rimanda al sito della  
Commissione Giustizia del Senato.

*Dipartimento di Psicologia Applicata, Università di Padova Prof. Gian Piero Turchi  
Docente di Psicologia Clinica della Salute. Direttore del Master II Livello "La mediazione  
come strumento operativo nell'ambito penale, familiare, comunitario, civile e commerciale".  
Segretario Generale del World Mediation Forum. Audizione presso la Commissione Giustizia del  
Senato*

### **LA SALUTE DEL MINORE E LE NOVITÀ INTRODOTTE**

Abbiamo considerato il progetto del DDL e le proposte in esame e valutiamo che in relazione ad un obiettivo di promozione della salute dei figli di genitori separandi o separati le principali novità risultano essere le seguenti:

- la frequentazione dei due genitori accuratamente bilanciata;
- il riferimento abitativo duplice;
- la modalità condivisa di contribuzione al mantenimento, che promuove da parte di entrambi i genitori l'assunzione di compiti di cura.

Attribuiamo a questi aspetti il carattere di novità non tanto con riferimento alla normativa attuale -che già li prevederebbe- quanto alla prassi, che ha messo in evidenza aspetti critici nell'applicazione rigorosa degli stessi.

Entrando nel merito, i ddl in esame si propongono di realizzare una piena aderenza al principio del mantenimento della continuità di vita tra prima e dopo la separazione, mediante la conservazione al figlio di una interazione piena e concreta con il nucleo allevante integro che aveva prima della separazione -e la cui separazione, nell'ottica di promuovere la salute dei minori, non può riguardare che la coppia coniugale.

Un principio di questo genere, se applicato con efficacia, comporta il riconoscimento che i figli, affidati a due genitori che vivono in due contesti abitativi distinti e separati, possano interagire equilibratamente e liberamente con entrambi.

Ciò conduce, coerentemente, alla introduzione di un doppio domicilio, doppio luogo di affetti e interessi, ugualmente caro e uguale "proprio" per il figlio, sotto il profilo delle sue esigenze di crescita.

L'ulteriore e indispensabile integrazione di un siffatto modello non può non prevedere una paritetica assunzione di responsabilità e compiti di cura da parte dei due genitori.

Questo insieme di regole, o meglio di punti cardine, corrispondono alle linee guida e agli obiettivi dei progetti considerati, in Italia non ancora sperimentati.

L'alternativa a questo modello coincide con la restaurazione giuridica del precedente modello, quello che ha preceduto la riforma.

Restaurazione solo giuridica, poiché nell'applicazione alla vita quotidiana dei figli di genitori separati tale schema risulta essere comunque un riferimento nelle prassi.

L'individuazione e la nomina di un genitore "collocatario", o "prevalente", lo stabilirsi di una collocazione "privilegiata", la previsione ordinaria e abituale di una forma di contribuzione mediante assegno che un genitore corrisponde all'altro affinché provveda a tutte le necessità di figli realizzano, infatti, il modello precedente.

Tutto ciò nel permanere dell' "interesse della tutela della salute del minore e della sua continuità biografica" quale criterio guida che, scelto dal legislatore, è anche dovere del giudice perseguire.

È pertanto assai agevole individuare quale deve essere il compito della Psicologia, intesa come scienza della salute della comunità: fornire al magistrato i necessari elementi per definire un giudizio, ovvero quegli elementi che possano aiutarlo a comprendere quale modello è più idoneo a favorire una condizione di salute dei figli.

È conclusione acquisita a livello scientifico che trovandosi il minore inserito in un processo di crescita all'interno del quale la sua maturazione è favorita da uno scenario di incertezza che lo obbliga costantemente a confrontare, valutare e scegliere tra modelli o soluzioni diverse, è per lui salutare essere inserito in un contesto nel quale non gli vengono date "istruzioni" a senso unico, come nell'affidamento esclusivo o nei modelli ad esso omogenei, ma nel quale possa ricevere sollecitazioni e proposte educative eterogenee, anche nella possibilità che queste possano essere differenti e opposte, ma comunque con pari legittimità e affidabilità.

In altre parole, il sistema legale, se intende favorire la corretta e armoniosa crescita e maturazione del minore è chiamato ad attribuire ad entrambi i genitori legittimità e attendibilità di contribuire alla crescita del minore.

Il passaggio, artificioso e innaturale, operato dal sistema legale, da un paradigma di rapporto coordinato ed equilibrato tra i genitori ad uno che introduce tra di essi una gerarchia e una subordinazione disturba il quadro di incertezza, funzionale al corretto svolgersi del processo evolutivo.

Sarà, dunque, compito delle istituzioni operare una scelta a favore del pieno riconoscimento delle potenzialità di educazione e cura che ciascun genitore possiede, evitando, al contrario, di legittimare l'intervento di uno soltanto.

Ciò, oltre tutto, andrebbe anche a minare la funzione di reciproco supporto che i genitori svolgono, e favorisce la possibilità di contrarre controversia o conflitto da parte di ciascun genitore, esponendo la salute del minore ad ulteriori rischi.

Quando la gestione della vita quotidiana della famiglia separata risulta, infatti, emanazione di un principio di nucleo allevante si genera la possibilità di mantenere aperto un processo di terzietà nei confronti dei figli, per i quali l'uno e l'altro

dei genitori restano un riferimento costante e continuativo in grado di gestire gli aspetti critici che incontra il processo evolutivo del minore; il processo di terzietà nei confronti dei figli viene reso possibile laddove l'assetto familiare viene a fondarsi sulla possibilità che entrambi i genitori siano riconosciuti prima di tutto sul piano istituzionale (la norma e la sua applicazione) come nucleo allevante; questo processo di legittimazione istituzionale costituisce una condizione necessaria affinché sul piano interattivo la famiglia (la madre, il padre, i figli) utilizzino nella gestione della vita quotidiana come primo riferimento la responsabilità condivisa.

### **OBIEZIONI ALLA BIGENITORIALITÀ E ARGOMENTI DI REPLICA.**

La principale critica che viene mossa a un modello pienamente e autenticamente bigenitoriale, come quello che i disegni di legge in esame propongono, consiste nell'inevitabile duplicazione dei centri di interesse della prole, con conseguente oscillazione tra due riferimenti abitativi parimenti importanti.

La terminologia adottata per esprimere il dissenso utilizza espressioni verbali fortemente negative, come "sballottamento", "pacco postale", "bambino tagliato a spicchi come un'arancia".

È una critica che suona accattivante e apparentemente convincente, ma solo agli occhi dell'uomo della strada, al richiamo del senso comune.

Una critica che non tenga conto degli studi scientifici del problema, del cammino che la conoscenza scientifica ha percorso.

È, ci si consenta, come negare gli antibiotici al malato di polmonite in nome degli indesiderati effetti gastro-intestinali che indubbiamente producono.

Entrando, difatti nel merito, non esiste alcun serio danno documentato, risultante da indagini longitudinali, conseguente alla frequentazione equilibrata di due abitazioni, ovvero della crescita ricevendo input seppure da modelli educativi non coerenti (anzi, tutto il contrario, come sopra si è detto).

Se, invece, si sceglie di rimettere i principali compiti di educazione e cura ad un solo genitore sono innumerevoli gli studi scientificamente attendibili che attestano picchi di disagio minorile.

Che cosa accade, invece, quando la famiglia, nonostante se separata e nonostante (leggi, proprio in quanto) caratterizzata da controversie al suo interno risulta vincolata ad un principio di paritetica responsabilità nella educazione, cura e mantenimento dei figli?

Accade che il figlio e le questioni che lo riguardano risultano l'occasione dello scambio continuo; accade, infatti, che il figlio non costituisca solo il "destinatario" dell'azione di cura, di educazione e mantenimento del genitore, ma anche il "promotore" di condivisione, divenendone quindi "agente" e "beneficiario" al contempo.

Questa condizione è foriera di processi di cambiamento su due versanti: da un lato sull'assetto del nucleo allevante, cioè in maniera costante accade che il singolo genitore sia vincolato a

constatare la cura e le potenzialità educative dell'altro genitore, ovvero il figlio risulta quell'elemento di terzietà il cui processo evolutivo funge da testimonianza dell'azione dell'altro genitore.

Dall'altro versante sulla crescita del figlio stesso, che è inserito in un processo in cui sono maggiormente possibili assetti flessibili e differenziati, piuttosto che stabili e predeterminati (come quelli dati dalla determinazione del fine settimana all'uno e dei giorni feriali all'altro), tale da poter permettere la fluidità propria di processi di incertezza (poter dire o confidare all'uno o all'altro genitore in quanto le situazioni della vita quotidiana lo consentono; poter percepire che gli scambi tra mamma e papà non sono tutti "uguali" ma ve ne sono alcuni più conflittuali alcuni meno conflittuali e alcuni di condivisione).

A ciò va aggiunto che il figlio viene inserito in una trama di rapporti in cui per primo può avere un raggio di azione, cioè da agente "protagonista" e non da chi viene protetto dalle situazioni.

È chiaro che gli elementi qui riportati rappresentano ciò che è completamente "altro" rispetto a quanto il senso comune afferma: cioè, che in presenza del conflitto la soluzione è allontanarsi, è non vedersi, è stare il più lontani possibile così da mantenersi nella possibilità di non avere a che fare con chi riteniamo ci abbia arrecato un danno; in presenza della controversia o conflitto i minori vanno protetti allontanandoli, la protezione dei minori è intesa partendo dal principio, fallace, che il minore è per definizione un soggetto vulnerabile.

Queste parole possono dunque risultare "lontane" da ciò che per senso comune siamo abituati ad affermare; tuttavia la scienza asserisce che l'individuo, e il minore in particolar modo, è inserito in un processo diacronico di cambiamento continuo, non è mai uguale a se stesso (dimensione biologica, cellulare ecc ...) e in secondo luogo la scienza asserisce che l'individuo, e anche qui, in particolare il minore, quanto più si fa gestore delle situazioni in cui si imbatte tanto più si "protegge".

La protezione del minore è pertanto emanazione delle forze/delle energie che il minore stesso può innescare nelle situazioni critiche in cui può trovarsi e non viceversa trovandosi inserito in un contesto in cui le situazioni siano gestibili dalle potenzialità che è già in grado di esprimere.

Rispetto a quanto fin qui posto, avendo una limitata sperimentazione italiana di un modello equilibrato, è possibile citare solo studi condotti all'estero.

A partire dalle osservazioni di Fabre (1985, *"Un nouveau mode de garde: la garde alternée"*, Le Journal des Psychologues, 28, p. 37), sono da ricordare gli studi di Guilmaine, che descrive l'esperienza canadese, (*La garde partagée*, ed. A. Stanké, 1991), fino all'analisi di I. Stock relativa alla situazione in California (*The Californian Law on the relation between divorced parents and their children*, 1994).

Quanto alla Francia, che nel 1999 inizierà a formalizzare la *residence partagée* con il rapporto Dekeuwer-Faussée, è necessario rammentare precedenti studi, come quello di Neyrand, *L'enfant face à la séparation des parents. Une solution, la résidence alternée*, (1994) e quello di Poussin e Martin Leubern su un campione di 3000 bambini (*Conséquences de la séparation parentale chez l'enfant*, 1997).

L'indagine dimostra che la residenza alternata, con relativa frequentazione equilibrata dei due genitori, accresce l'autostima, la fiducia in sé e il senso di sicurezza, portando queste qualità a un livello superiore a quello raggiunto dai figli allevati da un genitore solo.

Decisamente fondamentale il review di Robert Bauserman ("*Child Adjustment in Joint-Custody Versus Sole-Custody*", *Journal of Family Psychology*, Vol. 16 March 2002), soprattutto per l'elevatezza del campione.

Furono, difatti, presi in esame 33 studi condotti su 1846 bambini allevati da un genitore solo e 814 bambini in affidamento alternato.

Ancora una volta si mette in evidenza come i figli con equilibrata frequentazione di entrambi i genitori presentino più elevati rendimenti scolastici, maggiore autostima un comportamento e una migliore relazione con l'intero ambito parentale.

Tra gli studi più recenti, confermano le precedenti conclusioni sui vantaggi di tipo comportamentale per i figli Anna Sarkadi, Robert Kristiansson, Frank Oberklaid e Sven Bremberg ("*Fatherst involvement and children's developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies*", in *Acta Paediatrica* 2008, p. 97) i quali in particolare sottolineano il positivo apporto della presenza del padre nelle mansioni di cura.

L'analisi è amplissima, raccogliendo i risultati di 24 studi longitudinali, condotti in ogni parte del mondo, a ulteriore dimostrazione della oggettività dei risultati.

Di notevole interesse il fatto che le positive osservazioni siano relative all'intero gruppo familiare, avendo potuto concludere che anche alle madri l'affidamento alternato reca vantaggi, riducendo i problemi di natura psicologica dei soggetti più giovani, legati ai sensi di colpa nei confronti dei figli, conseguenti alla separazione.

L'idea, pertanto, del doppio domicilio, lungi dal dover essere considerata di potenziale pregiudizio per il minore deve essere vista come un fondamentale strumento di tutela ai fini di un corretto ed equilibrato sviluppo.

Si può dunque concludere che nel bilancio complessivo nella salute del figlio certamente quindi per lui meno di sacrificio perdere un po' di tempo, a frequentare due case che non perdere la possibilità di avere un riferimento ad entrambi i genitori. Il che significa concludere a favore della soppressione della prassi della nomina di un "genitore collocatario".

Se vogliamo deconflittualizzare gli assetti familiari è necessario disporre di uno strumento potenziandolo al massimo.

La proposta del DDL 2454 è quella di una mediazione il cui passaggio informativo sia obbligatorio (quindi non una mediazione a condizione di procedibilità come accaduto recentemente in ambito civile e commerciale per i diritti disponibili, si vedano i D.Lgs 28/2010, D.M. 180/2010, D.M. 145/2011).

Lo scarto culturale che la normativa sull'affidamento condiviso pone e in particolare la possibilità di mantenere integro il nucleo allevante richiede che gli operatori del diritto e delle politiche sociali adottino in modo anticipatorio quegli strumenti, tra cui la mediazione familiare, che consentano a ciascun genitore di concorrere al processo decisionale congiunto, per definire forme di regolamentazione sia contingenti sia stabili in vista della tutela del minore.

Questo perché se le soluzioni sono decise e imposte dal giudice o da altri terzi i genitori possono mantenere divisioni e contrapposizioni, per cui per quanto definiti tempi e compiti suddivisi, il figlio continuerà a vivere entro logiche e modalità interattive che producono separazione e contrasto, divenendo un contenuto rispetto al quale i genitori possono fare un uso di attribuzione di colpa all'altro, anziché di condivisione di modalità di gestione. La mediazione, per l'obiettivo che si pone, può essere strumento che consente ai genitori di configurarsi come nucleo integro che valuta sceglie e decide nell'interesse comune, ovvero la salute del figlio.

Ora, in virtù di quali aspetti è necessario che il Legislatore si occupi di vincolare la coppia genitoriale in prima istanza a espletare un tentativo obbligatorio?

Uno degli argomenti che sono sollevati, in termini di critica all'applicazione di questo strumento, riguarda il fatto che la mediazione possa risultare efficace solo laddove volontariamente scelta dalle parti.

A questo argomento è possibile rispondere considerando che certamente il cittadino che legittimi la mediazione come istituto è già nella condizione di accettarne la declinazione dei suoi presupposti rispetto al proprio singolo caso, in tal modo rendendo maggiormente possibile l'efficacia del percorso, in quanto in grado già (di per sé) di concorrervi.

Negare, in forza di questa affermazione un passaggio informativo obbligatorio alla mediazione comporta dimenticare che la mediazione è in primo luogo uno strumento di carattere culturale, cioè un dispositivo tecnico scientifico che è generatore di paradigmi di giustizia, tale per cui mantenerla esclusivamente in forma volontaria implica utilizzare uno strumento per tutti coloro che questo scarto culturale lo hanno già compiuto.

La questione qui presentata non rappresenta di per sé una novità.

Si pensi ai vantaggi, individuali e collettivi, dell'introduzione dell'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza o del casco, o ancora del divieto di fumo nei locali pubblici.

In questi casi, esiste un interesse pubblico dello Stato alla salvaguardia della vita che non può essere lasciato alla volontà del singolo.

Analogamente, permettere al singolo di usare risorse giudiziali, che per definizione sono limitate, legittimando che tutte le controversie o conflitti siano destinati al tribunale, equivale a mantenere sul piano culturale lo status quo di una amministrazione della giustizia che è emanazione di un Paradigma di carattere sanzionatorio.

Allo stesso modo non ci pare corretto affermare che un passaggio preliminare limiti l'accesso diretto dei cittadini alla giustizia: non si può parlare di interdizione all'accesso alla giustizia in quanto si tratta di uno strumento che obbedisce a fini sociali e al medesimo tempo di tutela dello stesso cittadino.

La mediazione risulterà efficace nella misura in cui offrirà un servizio che vincoli le parti ad allontanarsi via via dai criteri del "torto-ragione", "vittima-colpevole" per iniziare ad adottare a criteri relativi alle conseguenze delle azioni che vengono attuate, alla definizione di obiettivi condivisi, alla analisi di aspetti critici rispetto agli obiettivi prefissati e alla individuazione di strategie condivise.

Questi criteri consentiranno di addivenire alla stipula di accordi la cui tenuta è garantita dal grado di condivisione generata nel processo di mediazione.

Per promuovere un criterio di efficacia dell'intervento di mediazione gli aspetti caratterizzanti il profilo di competenze del mediatore e l'accreditamento che un centro di mediazione dovrebbe ricevere dalle Istituzioni devono trovare fondamento:

- In modelli operativi delineati e con espliciti riferimenti a teorie scientifiche,
- Metodologie che mettano nella condizione di valutare l'efficacia degli interventi di mediazione, per dare contezza e ragione della misura in cui la mediazione è in grado di raggiungere gli obiettivi che si prefigge,
- Metodologie che testimonino alla comunità che l'adozione di questo strumento è in grado di abbattere i costi di altri servizi e di portare benefici alla comunità.

Padova, 15 Dicembre 2011 Prof. Gian Piero Turchi